

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario chiamato nel presente procedimento un contratto di credito al consumo che prevedeva, a fronte del capitale erogato, la copertura di ulteriori oneri accessori, costituiti segnatamente dalle spese di istruttoria e dai premi unici relativi all'adesione a polizze assicurative. Tali voci di costo venivano integralmente finanziate dalla banca e sussunte nell'importo complessivo, a fronte del quale veniva pattuito un piano di ammortamento in novantasei rate al TAN del 6,15 per cento e al TAEG del 7,101 per cento. L'istante lamenta una manifesta discrasia tra il TAEG contrattualmente dichiarato e quello effettivo, ascrivibile all'adozione di un'errata metodologia di calcolo da parte dell'intermediario. Nello specifico, il ricorrente deduce in sede di ricorso e di successive repliche che la banca avrebbe illegittimamente incluso i premi assicurativi finanziati e le spese di istruttoria all'interno dell'importo totale del credito (assunto quale denominatore della formula per il calcolo del TAEG), anziché computarli nel costo totale del credito (numeratore). Siffatta modalità di calcolo avrebbe cagionato un artificioso aumento della base di calcolo, con l'effetto di comprimere indebitamente il valore percentuale del tasso dichiarato. Rilevando come la doglianza verta sulla mera verifica della corretta applicazione di un semplice rapporto aritmetico e non richieda accertamenti tecnici discrezionali, parte ricorrente invoca la nullità della pattuizione relativa al costo del credito ai sensi dell'articolo 125 *bis*, comma 6, del Testo Unico Bancario. Chiede, conseguentemente, l'applicazione del tasso sostitutivo legale di cui al successivo comma 7, e la relativa rideterminazione

del piano di ammortamento, oltre alla condanna dell'intermediario alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario formula le proprie controdeduzioni e, successivamente, controrepliche, eccependo preliminarmente la genericità della domanda avversaria, asseritamente fondata su un prospetto contabile inidoneo a fornire prova degli assunti. Nel merito, la parte rivendica la piena legittimità del proprio operato e l'esatta quantificazione del TAEG nella misura del 7,101 per cento, in stretta aderenza a quanto sancito dall'Allegato 5B alle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia. L'intermediario contesta la ricostruzione del ricorrente chiarendo di non aver assunto l'intero "importo finanziato" quale denominatore della formula, chiarendo che la base di calcolo è stata determinata al netto delle spese di istruttoria ed è risultata pari alla somma dell'importo materialmente accreditato sul conto del cliente e dei premi assicurativi versati alle compagnie. La parte rileva la correttezza di tale impostazione in quanto le polizze erano meramente facoltative e il relativo premio, per concorde istruzione del cliente, costituiva una somma di cui il medesimo ha potuto liberamente disporre a favore di terzi. La banca giustifica, altresì, l'indicazione nel modulo SECCI di un importo totale del credito epurato anche dei premi assicurativi quale mero accorgimento ispirato a un "eccesso di prudenza", al solo fine di palesare al mutuatario l'effettiva provvista destinata all'accredito diretto in conto corrente. L'intermediario evidenzia inoltre come parte ricorrente non abbia mai puntualmente contestato la correttezza matematica del risultato derivante dall'impiego dei suddetti parametri, limitandosi a censurare in diritto la composizione della base di calcolo. Conclude eccependo l'infondatezza di qualsivoglia pretesa restitutiva, peraltro priva di idonea allegazione in merito ai criteri di quantificazione, e contestando, in ogni caso, la configurabilità della sanzione di nullità ai sensi dell'articolo 125 *bis*, comma 6, TUB in presenza di una mera asserita discrasia nell'indicazione del tasso.

DIRITTO

In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, originariamente sollevata dall'intermediario nelle controdeduzioni e successivamente abbandonata in sede di controrepliche, deve ritenersi superata e, in ogni caso, infondata. L'assunto di parte resistente, secondo cui la questione necessiterebbe di accertamenti tecnici, risulta smentito nei fatti dallo stesso svolgimento del contraddittorio. La banca, infatti, ha compiutamente illustrato le modalità di calcolo del TAEG richiamando ad un'apposita perizia prodotta in atti, alla quale si contrappone il prospetto analitico depositato dalla parte ricorrente. A prescindere dalla rinuncia all'eccezione, il Collegio intende dare piana continuità al costante orientamento dell'Arbitro, secondo cui la domanda corredata da conteggi e prospetti matematico-finanziari (come quelli versati nel presente procedimento) non assume natura strettamente "consulenziale" e non osta, pertanto, alla sua piena valutazione nel merito.

Esaminando il merito delle domande, va osservato che parte ricorrente deduce che il TAEG specificato nel contratto sia errato in quanto calcolato assumendo quale Importo Totale del Credito (ITC), denominatore del rapporto, una somma che include costi di istruttoria e dei premi assicurativi che, non essendo stati erogati al cliente, non dovrebbero rientrarvi.

In conseguenza di tale inesatta rappresentazione, il ricorrente invoca l'applicazione dell'articolo 125 *bis* comma 6 TUB, che dispone la nullità della clausola del contratto di finanziamento che preveda costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi nel TAEG o inclusi in maniera scorretta.

La documentazione in atti fa rilevare un evidente errore nella determinazione dell'ITC, il quale risulta contrattualmente limitato al solo capitale materialmente erogato, con l'indebita esclusione dei premi relativi alle polizze facoltative. Da tale anomalia deriva a cascata l'inesattezza del TAEG, calcolato in

palese difformità rispetto alle metriche stabilite dalla disciplina europea, dalla normativa nazionale (art. 121, comma 1, T.U.B.) e dai chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia. Nel documento *“Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni”*, l'Organo di Vigilanza ha infatti precisato che dall'ITC vanno escluse unicamente le somme costituenti “costo del credito”, ancorché finanziate. Applicando tale principio al caso di specie, risulta evidente l'errore dell'intermediario: trattandosi di polizze meramente facoltative, i relativi premi non sono in alcun modo qualificabili come “costo del credito”. Di conseguenza, essendo stati oggetto di finanziamento, essi avrebbero dovuto essere obbligatoriamente inclusi nella base di calcolo dell'ITC.

Accertata l'errata composizione dell'ITC, occorre ora valutare le conseguenze giuridiche di tale anomalia. Parte ricorrente invoca l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 125 *bis*, commi 6 e 7, del TUB, domandando la nullità della clausola e il conseguente ricalcolo del finanziamento al tasso sostitutivo. Tale pretesa, tuttavia, non risulta meritevole di accoglimento. Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Arbitro, l'inesattezza riscontrata non integra i presupposti per la declaratoria di nullità. Essendo il contratto di assicurazione pacificamente facoltativo, esso non costituisce una condizione necessaria per l'erogazione del credito e il relativo premio non rientra, pertanto, nel “costo totale del credito”. L'inapplicabilità della sanzione di nullità di cui all'articolo 125 *bis*, comma 6, esclude anche l'operatività del meccanismo di ricalcolo previsto dal successivo comma 7.

A ciò si aggiunga una dirimente circostanza di fatto: analizzando i flussi finanziari effettivi, emerge che il TAEG contrattualmente pubblicizzato dall'intermediario risulta sostanzialmente corrispondente a quello reale. L'errore, limitato alla classificazione contabile dell'ITC, non ha quindi alterato il reale onere economico globale della pratica.

Sotto un diverso profilo, la scorretta esposizione delle voci nel contratto potrebbe, al più, configurare una violazione degli obblighi di trasparenza, idonea a fondare una responsabilità precontrattuale della banca. Tuttavia, in aderenza all'orientamento arbitrale (si veda, tra le altre, Collegio ABF Palermo, decisione n. 304/2025), affinché l'Arbitro possa accordare un ristoro per tale violazione è indispensabile che il ricorrente formuli una specifica e autonoma domanda di risarcimento del danno. Poiché nel caso di specie tale domanda risarcitoria non è stata formulata, il Collegio non può riconoscerla. Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE